JESI

COMUNE DI JESI

Ordinanza n. 94 Contenitori separati per i rifiuti

IL SINDACO

VISTA E RICHIAMATA l'ordinanza n. 255 del 04/09/1995 relativa alla regolamentazione della raccolta in modo differenziato di alcune frazioni di rifiuti;

VISTO il decreto legislativo 5/02/1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge Regionale n. 28 del 28/10/1999 con particolare riferimento alle problematiche connesse alle raccolte differenziate;

VISTO il Regolamento comunale per la raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati nel Comune di Jesi;

CONSIDERATA la necessità di provvedere a disciplinare il separato conferimento di alcune frazioni dei rifiuti solidi urbani ed assimilati prodotti nel territorio comunale al fine di ridurre ed eliminare lo smaltimento indifferenziato nonchè la quantità e la pericolosità dei rifiuti pericolosi;

VISTO l'art. 38 della Legge n. 142/90;

VISTO gli artt. 35 comma 3, lettera d) e 38 dello Statuto Comunale;

ORDINA

- 1. Di conferire negli appositi separati contenitori, distribuiti sul territorio comunae i seguenti rifiuti prodotti nelle utenze civili in genere:
 - materiali in vetro (bottiglie, barattoli, ecc..) e lattine per bibite;
 - · carta da giornale, cartone, cartoncino, libri e riviste;
 - · contenitori per liquidi in plastica (bottiglie, flaconi ecc..);
 - indumenti usati;
 - materiale ferroso ed elettrodomestici;
 - · Legno e mobilio;
 - · sfalci dei prati e potature;
 - pile scariche;
 - contenitori etichettati con il smbolo T e/o F;

JESI

COMUNE DI JESI

- materiali ingombranti di provenienza esculusivamente domestica diverisificati per tipologia;
- 2. di conferire i medicinali inutilizzati, scaduti od avariati, derivanti da abitazione od utenze civili in genere, esclusivamente negli appositi contenitori ubicati presso le farmacie;
- 3. di conferire in modo differenziato gli olii esausti derivanti da ristorazione collettiva nonchè le batterie al piombo esauste e gli olii usati dei motori che possono eventualmente prodursi presso le singole abitazioni o le utenze civili in genere;
- 4. di conferire in modo differenziato presso centri di recupero e/o di trattamento i materiali inerti edilizi e di rivestimenti stradali privi di amianto.

Ogni violazione agli obblighi di raccolta differenziata dei figiuti di cui ai punti 1 e 2 come precisato dalla presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di £. 100.000. L'eventuale abbandono di rifiuti non pericolosi e non ingombranti e/o di quelli pericolosi sul suolo sarà punito secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Gli ufficiali ed agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente.

Dalla Residenza Municipale Iì, 22 Aprile 2000

IL SINDACO Avv. Marco Polita